



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 29/2021

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 26/2022

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale.....	6
Articolo 4 - Funzionario Responsabile.....	6
Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	6
Articolo 6 – Autorizzazioni.....	6
Articolo 7 - Anticipata rimozione	7
Articolo 8 - Divieti e limitazioni.....	7
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	8
Articolo 11 – Presupposto del canone	8
Articolo 12 - Soggetto passivo	8
Articolo 13 - Classificazione delle strade, zone ed aree ai fini della graduazione del canone.....	9
Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone.....	9
Articolo 15 – Definizione di insegna d’esercizio	9
Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	10
Articolo 17 – Dichiarazione	10
Articolo 18 - Versamento del canone.....	11
Articolo 19 – Rimborsi e compensazioni.....	11
Articolo 20 - Accertamento	11
Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari.....	12
Articolo 23 – Riduzioni	12
Articolo 24 - Esenzioni	13
CAPO III – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 26 - Funzionario Responsabile.....	14
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni	14
Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 29 – Riduzioni della tariffa.....	16
Articolo 30 - Esenzione dalla tariffa.....	17
Articolo 31 – Versamento della Tariffa.....	17
Articolo 32 – Affissioni abusive	17
Articolo 33 - Norme di rinvio.....	18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19
Articolo 34 – Disposizioni generali	19
Articolo 35 - Funzionario Responsabile.....	19
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni.....	19
Articolo 37 - Classificazione delle strade.....	19
Articolo 38 – Concessioni e autorizzazioni	19
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	20

Articolo 40 - Obblighi del concessionario	21
Articolo 41 - Durata massima delle concessioni	21
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	22
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	22
Articolo 46 - Occupazioni abusive	23
Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	23
Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	23
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone.....	24
Articolo 50 - Soggetto passivo	24
Articolo 51 - Riduzioni.....	24
Articolo 52 - Esenzioni	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 53 - Versamento del canone.....	25
Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva	26
Articolo 55 - Rimborsi.....	26
Articolo 56 - Sanzioni	26
Articolo 57 - Attività di recupero.....	26
CAPO V – CANONE MERCATALE	27
Articolo 58- Disposizioni generali	27
Articolo 59 - Funzionario Responsabile.....	27
Articolo 60 - Domanda di occupazione.....	27
Articolo 61 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	27
Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	27
Articolo 63 - Occupazioni abusive	28
Articolo 64 - Soggetto passivo	28
Articolo 65 - Agevolazioni.....	28
Articolo 66 - Versamento del canone.....	28
Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva	29
Articolo 68 - Rimborsi.....	29
Articolo 69 - Sanzioni	29
Articolo 70 - Attività di recupero.....	30

(all. A)

ELENCO DELLE LOCALITÀ, VIE, PIAZZE ED ALTRE AREE DI CIRCOLAZIONE CLASSIFICATE IN DUE CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE	31
---	----

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera della Giunta Comunale n. 144 del 05/03/1996 e ss. mm. e ii.

Articolo 2 – Principi fondamentali

1. Il presente regolamento assicura che i messaggi pubblicitari esposti sul territorio comunale, nelle forme previste al Capo II ed al Capo III, rispettino la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere, anche in virtù delle risoluzioni del Parlamento Europeo n. 2038/2008 e n. 2116(INI)/2013, relative all'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini e all'eliminazione degli stereotipi di genere dell'Unione Europea, e all'importanza di promuovere la rappresentazione dell'immagine femminile, rispettando la dignità delle donne e di combattere i persistenti stereotipi di genere, in particolare la presenza di immagini degradanti, nel pieno rispetto della libertà di espressione e della libertà di stampa e che, pertanto:
 - non siano lesivi delle libertà individuali, dei diritti civili e politici o incitino all'odio basato su sesso, etnia, religione o convinzioni personali, abilità fisiche e psichiche, età ed orientamento sessuale;
 - non abbiano contenuti sessisti, discriminatori e/o degradanti;
 - non contengano affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o che comunque incitino atti di violenza;
 - non contengano affermazioni o rappresentazioni stereotipate di donne e uomini contrarie al principio di parità o comunque non coerenti con l'evoluzione dei ruoli sociali;
 - non contengano rappresentazioni o riproduzioni del corpo delle donne quale oggetto o si basino sulla mercificazione del corpo allo scopo di attirare l'attenzione del pubblico senza che vi sia alcuna relazione tra l'immagine e il prodotto sponsorizzato;
2. Qualora vengano riscontrate, anche su segnalazione di cittadini, comunicazioni commerciali ritenute lesive dei principi di cui precedente comma, gli uffici comunali provvedono alla trasmissione agli organi competenti dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (I.A.P.) al fine di una sua valutazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3. Tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento e tutte le forme pubblicitarie in esso regolamentate, comprese le pubbliche affissioni, non possono prescindere dai principi contenuti nel precedente comma 1 e ad essi devono essere ricondotti. A tale scopo, i gestori degli impianti pubblicitari e gli operatori che intendono esporre materiale pubblicitario, dovranno rilasciare formale e contestuale dichiarazione di accettazione del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale.
4. Il presente regolamento, inoltre, relativamente alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per attività politica, eventi di comunicazione sociale, culturale e spettacolo, di cui al successivo Capo IV, dà attuazione a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 08/05/2018 e, a tale scopo, richiamata la Risoluzione del Parlamento Europeo del 19/09/2019 n. 2819, dispone che chiunque richieda l'autorizzazione per tali tipologie di occupazione, dovrà rilasciare formale e contestuale dichiarazione di esplicito riconoscimento dei valori antifascisti espressi nella Costituzione Italiana e dei principi anticomunisti ed antinazisti sanciti nella sopra citata Risoluzione del Parlamento Europeo nonché di presa di posizione contro ogni forma di totalitarismo, razzismo, xenofobia e discriminazione, debitamente sottoscritta.
5. È causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione, il caso in cui il/la titolare dell'autorizzazione stessa, pur avendo sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente comma, di fatto attui propaganda o incitamento all'ideologia fascista, alla sua simbologia, alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 4 - Funzionario Responsabile

1. Al/Alla Funzionario/a Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al/alla Dirigente della competente Area, che può delegarle.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente Capo, il/la Funzionario/a Responsabile è l'affidatario/a

Articolo 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6 – Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo secondo comma, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), in originale e copia, allegando:
 - a) attestazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) bozzetto, in triplice copia, del mezzo pubblicitario con l'indicazione della tipologia, delle dimensioni (altezza, larghezza, spessore e altezza da terra), dei colori e diciture, del materiale con il quale è realizzato ed installato;

- c) planimetria, in triplice copia, con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo, accompagnata da documentazione fotografica;
 - d) nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
 - e) assenso della proprietà in cui si installa il mezzo pubblicitario;
3. Il/La responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario.
 4. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
 5. Non è soggetta ad autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno dei locali e con vetrofanie e mezzi simili.
 6. Il rilascio delle concessioni/autorizzazioni per il posizionamento delle "frecce industriali" deve essere disciplinato da specifica convenzione.

Articolo 7 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato/a provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino delle condizioni preesistenti della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato/a non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il versamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto versamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono altresì considerate abusive, le varie forme di pubblicità regolarmente autorizzate ma esposte prima di aver presentato la dichiarazione di cui al successivo art. 17.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, di cui al successivo art. 20, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
4. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei/delle responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai/alle responsabili stessi/e, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il/La Funzionario Responsabile, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità dovute.

Articolo 11 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto/a al versamento del canone, il/la titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui/colei che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Classificazione delle strade, zone ed aree ai fini della graduazione del canone

1. Ai fini della applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le pubbliche affissioni, le vie del territorio comunale sono classificate in due categorie:
 - **Categoria Speciale**, nella quale rientrano le vie elencate nell'**All. A** al presente regolamento.
 - **Categoria Normale** nella quale rientrano le restanti vie del territorio.
2. La maggiorazione da applicare alle esposizioni ricadenti in categoria speciale, viene stabilita dalla Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe.

Articolo 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il messaggio pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 15 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere

tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica in relazione alla tariffa standard annua ed alla tariffa standard giornaliera, indicate all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190/2019, così come graduate nelle misure di base definite dalla delibera di approvazione delle tariffe annuali.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, come definita dal precedente art. 13;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. La tariffa di base annua e giornaliera ed i coefficienti di graduazione sulla base degli elementi di cui al comma precedente e la conseguente definizione delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 17 - Dichiarazione

1. Il soggetto ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e il numero di autorizzazione.
2. Dovrà essere contestualmente presentata la dichiarazione di accettazione del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, di cui al comma 3 del precedente art. 2
3. La dichiarazione di esposizione pubblicitaria deve essere presentata al competente Ufficio del Comune o dell'affidatario. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata, nuova richiesta di autorizzazione e conseguente nuova dichiarazione che comporterà il conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. Per la pubblicità avente durata superiore all'anno, in assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il versamento del relativo canone effettuato entro termine di scadenza annuale fissato dal presente regolamento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 18 - Versamento del canone

1. Il versamento deve essere effettuato con le modalità indicate dal comune o dall'affidatario.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari riferita a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione, prima dell'inizio dell'esposizione;
3. Il canone per le esposizioni permanenti va corrisposto annualmente in un'unica soluzione; Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
4. Per le annualità successive il versamento del canone va effettuato entro il secondo mese successivo a quello di approvazione delle tariffe.
5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a € 12,00.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 19 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del/della contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il/La funzionario/a responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente

Articolo 20 - Accertamento

1. Per l'omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute, si applica la sanzione del 30% delle somme stesse, oltre agli interessi al tasso legale vigente maggiorato di un punto percentuale
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando

l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il/La trasgressore/trasgreditrice può avvalersi della facoltà di versamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del/della contravventore/contravventrice e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il/la proprietario/a del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 23 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 24 - Esenzioni

1. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, sono esenti dal canone:
 - a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - b) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal vigente Piano Generale degli Impianti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
3. Tutte le esposizioni effettuate a mezzo delle pubbliche affissioni devono rispettare i principi enunciati al comma 1, del precedente art. 2

Articolo 26 - Funzionario Responsabile

1. Al/Alla Funzionario/a Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso della tariffa sulle pubbliche affissioni. Tali funzioni sono attribuite al/alla Dirigente della competente Area, che può delegarle.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del servizio di cui al presente Capo, il/la Funzionario/a Responsabile della gestione medesima è l'affidatario/a.

Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio del servizio affissioni, la commissione accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto versamento della tariffa.
2. La commissione di cui sopra deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale, di cui al comma 3 del precedente art. 2; tale dichiarazione avrà validità per tutte le affissioni richieste nel corso dell'anno di presentazione e dovrà, quindi, essere ripresentata contestualmente alla prima commissione dell'anno successivo.
3. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative. tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il/La Funzionario/a Responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il/la Funzionario/a responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
4. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
5. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio affissioni, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio e devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, oltre che:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli, evidenziato con apposito richiamo.
6. Per le affissioni richieste per il giorno in cui sono stati consegnati i manifesti, o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero nei giorni festivi, la tariffa base è maggiorata del 10%, con un minimo di € 30,00 a commissione.
 7. Per i manifesti di carattere commerciale, ai fini dell'applicazione del canone, la metà dei fogli si considerano esposti in categoria speciale, così come definita al precedente art. 13 e come tale soggetti alla conseguente maggiorazione della tariffa base prevista.
 8. In riferimento ai manifesti commerciali di grande formato, costituiti da almeno 8 fogli base 70 x 100 cm (600 x 300 cm., 400 x 300 cm., ecc.), la maggiorazione per la categoria speciale si applica per il totale dei fogli soltanto se l'impianto è ubicato in detta categoria
 9. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico; al fine di garantire l'affissione di manifesti al maggior numero di soggetti richiedenti:
 - I manifesti formato cm. 70x100 saranno affissi settimanalmente, con uscita ogni giovedì, in quantità non superiore a n° 50 fogli per ogni oggetto;
 - I manifesti formato cm. 100x140 saranno affissi per periodi minimi di gg. 10 ed in quantità non superiore a n° 60 fogli cm. 70x100 per ogni oggetto.”
 10. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del/della committente, l'ufficio comunale mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
 11. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio affissioni, con la data di scadenza prestabilita.
 12. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio affissioni provvede a darne tempestiva comunicazione, scritta, al/alla committente.
 13. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al/alla committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
 14. Nei casi di cui ai commi 12 e 13 il/la committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio affissioni entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi commi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del/della committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del/della committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo/a, possono essere allo/a stesso/a restituiti od inviati ad altra destinazione dallo/dalla stesso/a indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso della tariffa.
 15. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio affissioni provvede ad avvertire il/la committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note e dispone, entro 30 giorni, il rimborso della somma eccedente. I manifesti non affissi restano a disposizione del/della committente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al

macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dalla somma eccedente.

16. Il/La committente, in ogni caso, ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà della tariffa dovuta.
17. In tutti i casi in cui al/alla committente compete un rimborso, totale o parziale della tariffa sulle affissioni, lo/la stesso/a, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio affissioni ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.
18. L'ufficio affissioni ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
19. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la prescritta commissione e conseguente attestazione di avvenuto versamento della somma dovuta, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza alcun altro avviso.
20. Nell'ufficio affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
21. Fermo restando quanto contenuto nei precedenti commi, il/la Funzionario/a Responsabile può, per particolari esigenze di organizzazione del servizio e limitatamente agli annunci mortuari da affiggere nei giorni festivi, stabilire che l'affissione sia effettuata dalle ditte richiedenti, a condizione che le stesse rispettino le modalità contenute nel presente regolamento e si impegnino a presentare la prescritta commissione e ad effettuare il versamento delle somme dovute, entro il primo giorno lavorativo utile; conseguentemente non si applicherà la maggiorazione di cui al comma 6.

Articolo 28 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone sulla base della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, da versare a favore del Comune o dell'affidatario, che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è definita per ciascun foglio base di dimensione fino a 70 x 100 cm., applicando la tariffa determinata annualmente con delibera della Giunta Comunale, in funzione della durata, della categoria delle strade di cui al precedente art. 13, del numero e delle dimensioni, delle riduzioni definite al successivo art. 29.

Articolo 29 - Riduzioni della tariffa

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione di eventuali sponsors.

Articolo 30 - Esenzione dalla tariffa

1. Sono esenti dalla tariffa sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 – Versamento della Tariffa

1. Il versamento della tariffa sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità indicate dal Comune o dall'affidatario.

Articolo 32 – Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei/delle responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede l'ufficio affissioni con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il/La Funzionario/a Responsabile, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che l'affissione abusiva possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari alla somma dovuta, maggiorata del 50%.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Al/Alla Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone per le occupazioni. Tali funzioni sono attribuite al/alla Dirigente della competente Area, che può delegarle.
2. In caso di affidamento della gestione a terzi, del canone di cui al presente Capo, il/la Funzionario/a Responsabile è l'affidatario/a.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 - Classificazione delle strade

1. Per la classificazione delle strade ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, si fa riferimento a quanto già previsto al precedente art. 13.

Articolo 38 – Concessioni e autorizzazioni

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Per occupazioni permanenti la domanda di concessione deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio delle medesime.

3. Per occupazioni temporanee la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'ufficio competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati di commi precedenti, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) nel caso si tratti di occupazioni per attività politica, eventi di comunicazione sociale, culturale e spettacolo, la formale e contestuale dichiarazione di esplicito riconoscimento dei valori antifascisti espressi nella Costituzione Italiana e dei principi anticomunisti ed antinazisti sanciti nella citata Risoluzione del Parlamento Europeo nonché di presa di posizione contro ogni forma di totalitarismo, razzismo, xenofobia e discriminazione, prevista al comma 4 del precedente art. 2.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale specificando quali siano state le cause urgenti ed indifferibili che saranno oggetto di successiva verifica, al fine di accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, di rilasciare la concessione in sanatoria ovvero, in caso contrario, di applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione, sono indicati:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dello spazio concesso;
 - c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
 - d) eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima;

2. La concessione e/o autorizzazione è subordinata al positivo esito dell'istruttoria condotta dall'ufficio competente in merito alla compatibilità dell'occupazione con le condizioni di fruibilità pubblica dell'area interessata nonché di sicurezza e pubblica incolumità in base anche alle specifiche disposizioni dettate dal Codice della Strada
3. La concessione e/o autorizzazioni deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
4. L'ufficio preposto al rilascio della concessione e/o autorizzazione può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di versamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
5. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'ufficio competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
6. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti del/della concessionario/a.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il/La concessionario/a è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune o l'affidatario/a con addebito delle spese;
 - c) esibire, su richiesta degli addetti al controllo, l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 41 - Durata massima delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al/alla concessionario/a, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente quantificando il relativo canone che dovrà essere versato nei termini previsti. Non si darà luogo a restituzione o conguaglio del canone versato dal/dalla precedente Concessionario/a.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori somme dovute, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.
 - d) il verificarsi di quanto previsto al comma 5 dell'art. 2
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal versamento quello ancora eventualmente dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del/della concessionario/a;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del/della concessionario/a;
 - c) la rinuncia, da parte del/della concessionario/a, da comunicare cinque giorni prima della data di rinuncia.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 46 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono applicabili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica in relazione alla tariffa standard annua ed alla tariffa standard giornaliera, indicate all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190/2019, così come graduate nelle misure di base definite dalla delibera di approvazione delle tariffe annuali.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, come definita dall'art. 38;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
3. La tariffa di base annua e giornaliera ed i coefficienti di graduazione sulla base degli elementi di cui al comma precedente e la conseguente definizione delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - fino a quattro ore;
 - oltre quattro ore, fino a dodici;
 - oltre dodici ore;

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, si rimanda a quanto previsto dall'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019

Articolo 50 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal/dalla titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51 - Riduzioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) al 65%, in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni
 - b) del 50% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
 - c) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - d) del 50% per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - e) del 50% per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa base è ridotta. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - f) dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;
 - g) dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 52 - Esenzioni

1. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - c) i passii carrabili in genere;
 - d) le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - f) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - g) le occupazioni permanenti, per una larghezza massima di 15 cm, determinate a seguito della realizzazione del c.d. cappotto termico sulle facciate degli edifici prospicienti o direttamente aggettanti su spazi pubblici o ad uso pubblico quali marciapiedi e/o strade, a condizione che gli interventi edilizi siano stati autorizzati dagli uffici competenti tenuto conto che:
 - per strade con larghezza complessiva, ad intervento realizzato inferiore a 6,5 m, l'occupazione sarà consentita ad una quota dal suolo superiore a 3,5 m in presenza di marciapiede o superiore a 4,5 m in assenza di marciapiede;
 - l'occupazione per gli edifici componenti le cortine edilizie tutelate, così come individuate nell'elaborato PR_a1 afferente i contesti tipo-morfologici del piano delle regole del PGT vigente, sarà possibile solo su conforme parere della Commissione Paesaggio;
 - lo spessore non costituisce aumento o variazione di volume, sagoma, sedime, superficie coperta o altri parametri edilizi;
 - dovranno essere richiesti agli uffici competenti i relativi pareri.

Articolo 53 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti:
 - a) Il canone va corrisposto annualmente in un'unica soluzione;
 - b) il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso;
 - c) per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il secondo mese successivo a quello di approvazione delle tariffe;
 - d) Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità indicate dall'ufficio e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-bis del DL n. 193/2016;
2. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato, in un'unica soluzione, all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 55 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Non si dà luogo a rimborsi di importo uguale o inferiore a € 12,00.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente

Articolo 56 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il/la Funzionario/a responsabile notifica al/alla concessionario/a apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale vigente, maggiorato di un punto percentuale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 57 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo del canone dovuto è di importo uguale o inferiore a € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 58 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 59 - Funzionario Responsabile

2. Al/Alla Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone per le occupazioni. Tali funzioni sono attribuite al/alla Dirigente della competente Area, che può delegarle.
3. In caso di affidamento della gestione a terzi, del canone di cui al presente Capo, il/la Funzionario/a Responsabile è l'affidatario/a.

Articolo 60 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio ambulante a posto fisso ed itinerante approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 157 del 21/10/1977 e successive mm. e ii..

Articolo 61 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone mercatale sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati
 - b) durata dell'occupazione;
3. La tariffa di base annua e giornaliera e la conseguente definizione delle tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione

Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

Articolo 63 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 64 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 65 - Agevolazioni

1. per le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe sono ridotte al 50%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 66 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti:
 - il versamento del canone relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso;
 - per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il secondo mese successivo a quello di approvazione delle tariffe;
2. Per le occupazioni temporanee che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il versamento del canone va eseguito in due rate di importo pari al 50%, di cui:
 - la prima entro il secondo mese successivo a quello di approvazione delle tariffe;

- la seconda entro il 30 giugno di ogni anno.
- 3. Per tutte le altre occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione e, comunque, prima di iniziare l'occupazione.
- 4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 68 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura tasso legale vigente

Articolo 69 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il/la Funzionario/a responsabile notifica al/alla concessionario/a apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale vigente, maggiorato di un punto percentuale. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il/la trasgressore/trasgreditrice può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del/della contravventore/contravventrice e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 70 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto a titolo di canone per canone, è di importo uguale o inferiore a € 12,00

(all. A)

ELENCO DELLE LOCALITÀ, VIE, PIAZZE ED ALTRE AREE DI CIRCOLAZIONE CLASSIFICATE IN DUE CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Fanno parte della **Categoria speciale** le località delimitate dalle seguenti vie e piazze:

ZONA SNIA

Piazza San Carlo Borromeo, p.zza Risorgimento via Magenta, via Lucania, via Sardegna, via Venaria Reale, via Friuli.

ZONA CAPOLUOGO

Via Naz. dei Giovi, via Calabria, via Molise, via Umbria, via Piemonte, via G. Rossini, via G. Puccini, via C. Battisti, via P. Mascagni, via Padre Boga, c.so Libertà via E. Cialdini, via Goito, via G. Frescobaldi, via S. Martino via G. Pascoli, via San Tommaso d'Aquino, via Solferino, via C. Monteverdi, via Villafranca, via P. F. Calvi, via Papa Giovanni XXIII, via Santo Stefano, via Don C. Gnocchi, via N. Copernico, via E. Torricelli, via A. Volta, via F. Gioia, via Aquileia, via Addolorata, via T. Tasso, via G. Padulli, via G. Parini, via B. Luini, via A. Fogazzaro, via C. Porta, via F. Borromeo, p.zza Superga, via A. De Gasperi, via N. Tommaseo, via Padre Alfani, c.so Roma, via G. Matteotti, via Cardinal A. C. Ferrari, via L. da Vinci, p.zza XXV Aprile, via Raffaello Sanzio, p.zza Napoli, via Dante Alighieri, v.lo della Rosa, p.zza Mons. A. Arrigoni, via S. Pellico, via Madre G. Comensoli, via Piozzi, via Curti Lupi, p.zza V. Veneto, via Torrazzo, via R. Cozzi, p.zza Arese, via L. Cerati, p.zza Duca d'Aosta, via Duca d'Aosta, via A. Strada, via G. Berchet, via Lecco, via Como, via della Liberazione, via San Giuseppe, via G. Verdi, via Ronzoni Giuliana, via Ronzoni Giuseppe, via Borromeo, via Sant'Antonio, via N. Sauro, via IV Novembre, p.zza Borromeo, via C. Cantù, via Novara, via San Carlo, via San Francesco, via D. Chiesa, via F. Filzi, via E. Borromeo, via G. Garibaldi, via Piave, via Sant'Ambrogio, via Quarto, via F. Barbarossa, via A. da Giussano, via Caprera.

ZONA BINZAGO

Via dell'Assunzione, via Conciliazione, p.zza della Vittoria, via G. Borsi, p.zza Gorizia, via Costantino I, via Giotto, via S. Botticelli, via Tintoretto, via Caravaggio, via M. Buonarroti, via Santa Maria, via San Vincenzo, via Contessa Giulini, via Redipuglia, via Milano, via C. B. Cavour, via Santuario, p.zza Don A. Borghi, via G. Agnesi, Tangenziale Sud, via Col di Tenda, via Trieste, via Col di Lana, via A. Manzoni, via Don G. Bosco, via Bainsizza, via Livenza, via G. B. Tiepolo, via san Domenico Savio, via Isonzo, via Tagliamento, via Montello, via C. Cattaneo, v.le Indipendenza, v.le Rimembranze, via F. Cavallotti, via G. D. Romagnosi, via G. Bonomelli, via G. Leopardi, via F. Crispi, via A. Rosmini, via Q. Sella, via Sant'Eurosia, via Monviso, via Valgardena via E. Fermi, via Immacolata, via A. Meucci.

ZONA CASCINA GAETA

Via Val Camonica, via Monte Zebio, via San Luigi, via Santa Lucia, via Santa M. Goretti, via A. Sciesa, via Monte S. Primo.

ZONA MOLINELLO

Via G. De'Medici, via Goffredo da Buglione, via Serraglio, via Sant'Agostino, via Matera, via Stelvio, via Monte Rosa, via Barrucana, P.zza Monte Bianco, via Monte Resegone, via San Marco, via Monte S. Primo, via Montecassino, via Molino Arese, via Moncenisio, via Verbanò, via Iseo, via Albano, via Trento, via Po, via per Desio.

ZONA CASSINA SAVINA

Via Don L. Viganò, via F.lli Kennedy, via A. Cantore, via San Bernardo, p.zza Acquedotto, via A. Diaz, via Martiri di Belfiore, v.lo della Tromba, via Don E. Tazzoli, p.zza della Chiesa, via L. Calastri, via C. Pasini, via Monte Pertica.

ZONA SUPERSTRADA MILANO/MEDA

Tutto il tratto che attraversa il territorio comunale.

ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Via San Benedetto, via G. Di Vittorio, via dei Mille, via del Lavoro, via Arti e mestieri, via G. Donghi, via Cooperazione, via Europa.

Le località delimitate dalle restanti vie o piazze del territorio comunale, sono da considerarsi classificate nella **Categoria normale**;